

COMMISSIONE VIII

TRASPORTI - COMUNICAZIONI - MARINA MERCANTILE

XXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 NOVEMBRE 1955

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE JERVOLINO ANGELO RAFFAELE

INDICE

	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	319	
Disegno di legge (Rinvio della discussione):		
Autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma. (1841)	319	
PRESIDENTE	319, 320	
BOGONI	320	
RUBEO	320	
BIMA	320	
ARIOSTO, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	320	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):		
Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società per azioni « R. A. I.-Radio-televisione Italiana » per la estensione al territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R. A. I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione. (1851)	320	
PRESIDENTE	320, 321	
FARINET, <i>Relatore</i>	320	
BOGONI	321	
		PAG.
		DUCCI 321
		VIGO, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni</i> 321
		GRAZIADEI 321
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 325

La seduta comincia alle 9,30.

BIMA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Spadola, Sparapani e Viale.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma. (1841).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Autorizzazione dell'ulteriore spesa occorrente per il materiale di prima dotazione della ferrovia metropolitana di Roma.

Informo che la Presidenza della IV Commissione (finanze e tesoro) ha comunicato di aver iniziato già l'esame del disegno di legge

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

medesimo per esprimere su di esso il parere finanziario ma che si è trovata costretta a rinviare il seguito della discussione, essendo in corso contatti con il competente Ministero dei trasporti in merito alla copertura finanziaria del provvedimento.

La Presidenza della Commissione stessa, pertanto, ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento, ha chiesto di voler concordare una proroga al termine stabilito dall'articolo medesimo e, in ogni caso, di non pronunciarsi sul provvedimento prima che sia stato espresso il parere finanziario.

Poiché fino a questo momento non sono terminati questi contatti fra il competente ufficio del Ministero dei trasporti e il relatore della Commissione finanze e tesoro, occorre rinviare l'esame del provvedimento.

BOGONI. Ci raccomandiamo al nostro Presidente affinché faccia le maggiori pressioni perché questi contatti siano fruttuosi e si perda il minor tempo possibile nella formulazione definitiva del disegno di legge.

RUBEO. Mi associo all'onorevole Bogoni perchè la ferrovia metropolitana di Roma, se non viene integrata da un maggior numero di vetture per consentire il collegamento con Ostia, manca al suo compito ed ogni ritardopregiudica le risultanze economiche dell'esercizio.

BIMA. Chiedo al Governo se quando si discuterà questo progetto di legge, su cui vi è accordo di massima di tutti i gruppi, vorrà illustrare i dati del traffico sul tronco attualmente in gestione, in modo da poterci tranquillizzare, ed eventualmente, se fosse possibile, dirci a che punto sono gli studi per il prolungamento della Metropolitana.

ARIOSTO, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Prendo atto, a nome del Governo, della richiesta dell'onorevole Bima.

PRESIDENTE. Sono lieto dell'intervento dei due colleghi con i quali condivido il desiderio di veder sollecitamente approvato il disegno di legge. Non avendo potuto risolvere gli articoli di ordine finanziario, dopo le trattative svolte la scorsa settimana sia col Ministro del tesoro che con il Presidente della Commissione finanze e tesoro, sono costretto a rinviare, ai sensi del regolamento, l'esame del provvedimento. In ogni modo posso assicurare che non mancherò assolutamente di insistere affinché il disegno di legge venga approvato il più presto possibile. Se la Commissione finanze e tesoro non darà il parere nel tempo stabilito, mi avvarrò della norma del Regolamento in virtù della quale, scaduto il termine di proroga, la nostra Commissione ha facoltà di discutere il provvedimento stesso.

Discussione del disegno di legge: Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni e la società per azioni « R. A. I. - Radiotelevisione italiana » per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R.A.I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione. (1851).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente: Approvazione ed esecuzione dell'atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e telecomunicazioni e la società per azioni « R. A. I. - Radiotelevisione italiana » per la estensione al territorio di Trieste della convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R. A. I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

Il Relatore, onorevole Farinet, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FARINET, *Relatore*. Con la convenzione generale, approvata con decreto presidenziale 26 gennaio 1952, n. 180, veniva concesso in esclusiva alla R. A. I. il servizio delle radioaudizioni e di televisione su tutto il territorio nazionale ed era prevista la estensione della concessione ai territori posteriormente affidati all'Italia.

Con il ritorno di Trieste all'Italia, si è quindi prospettata la necessità dell'unificazione dei servizi. Ma unificazione non è uniformità: trattandosi di un territorio con popolazione alloglotta sono richieste trasmissioni in altre lingue (in modo particolare in lingua slovena), che d'altra parte costituiscono un impegno da noi contratto all'atto della cessione di questo territorio all'Italia.

Per i servizi normali, la R. A. I. è obbligata a fare queste trasmissioni; per gli altri servizi che non sono contemplati dalla convenzione si deve naturalmente corrispondere il corrispettivo della spesa occorrente.

La misura dell'onere per la realizzazione dei servizi anzidetti è stata desunta dall'esame del bilancio dell'Ente Radio di Trieste, per l'anno 1954, da cui si rileva che per le informazioni, per le notizie, retribuzioni al personale, diritti di autore, costo programmi,

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

esercizio tecnico, ecc. si sono spesi 101 milioni 755 mila lire in confronto ai 213 milioni corrispondenti alla quota parte del costo per le trasmissioni italiane.

Con la estensione dei servizi al Territorio di Trieste, la R. A. I. non sarà più rimborsata della spesa per le trasmissioni italiane — coperte in parte dai proventi degli abbonamenti locali — ma corre l'obbligo del rimborso dell'altra quota fissata dalla convenzione con una cifra forfettaria di 110 milioni. La R. A. I. ha assunto pure obblighi nei riguardi del mantenimento in servizio di personale amministrativo e artistico che supera le necessità di gestione, specie se si tien conto dell'inserimento di Radio Trieste nell'organizzazione nazionale.

Quanto alla spesa, essa si trova già iscritta nel bilancio del Ministero del Tesoro e sarà prelevata dal fondo di 32 miliardi relativo alle occorrenze per il Territorio di Trieste. Ne propongo l'approvazione alla Commissione

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BOGONI. Naturalmente non si può che prendere atto di questo accordo; però colgo l'occasione per rinnovare le critiche fatte già dalla mia parte alla R. A. I. verso la quale noi abbiamo molti dubbi e molte perplessità! Ad ogni modo non ci rimane che approvare.

DUCCI. Come ha detto il collega Bogoni, approviamo la legge; però riteniamo che la condanna alla R. A. I. non è data da noi, ma dal pubblico. Mi pare di aver letto, non più di cinque o sei giorni fa, della crisi notevole nelle vendite degli apparecchi radiotelevisivi risultante dalle ultime statistiche. I fabbricanti sono preoccupati per la notevole diminuzione nelle vendite, il che significa che il popolo italiano, prima di essersi abituato alla televisione, si è già di essa annoiato.

PRESIDENTE. C'è anche una ragione di natura morale. I genitori sono preoccupati per certe trasmissioni che non sono all'altezza dell'educazione che si vuol dare ai giovani.

DUCCI. Può anche darsi, ma il fatto è che sono stanchi dei programmi che sono obbligati a sorbirsi e che possono essere aggettivati con una parola sola: « indecenti ». Purtroppo, come ha detto Bogoni, anche Trieste sarà sottoposta a questo trattamento. Chiedo che se si vorrà fare della radio un vero strumento di istruzione per le classi meno abbienti si provveda in tempo a dare dei programmi « decenti ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

VIGO, Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni. Il Governo è favorevole all'approvazione del disegno di legge.

GRAZIADEI. Per dichiarazione di voto. A nome del mio gruppo, dichiaro che siamo stati contrari all'approvazione della legge 26 gennaio 1952; e parimente non possiamo essere favorevoli a questa. Però, rendendoci conto che opporsi significherebbe rimettere tutto in discussione, ci asteniamo dalla votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dei singoli articoli, che, se non vi saranno osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È approvato e reso esecutivo l'unito atto aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società per azioni « R. A. I.-Radio Televisione Italiana » per la estensione al Territorio di Trieste della Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R. A. I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione.

(È approvato).

ART. 2.

L'importo del rilievo da parte della R. A. I. dei beni patrimoniali dell'Ente Radio Trieste (articolo 8 dell'atto aggiuntivo) dovrà essere versato al bilancio di entrata dello Stato entro trenta giorni dall'operazione.

(È approvato).

ART. 3.

All'onere di lire 110.000.000 annue derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio finanziario 1955-1956, a carico del fondo indiviso dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, relativo alle occorrenze del Territorio di Trieste.

(È approvato).

ART. 4.

L'unito atto aggiuntivo sarà registrato con la tassa fissa di lire mille, essendo stato stipulato nell'interesse dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(È approvato).

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

Do lettura della convenzione allegata al disegno di legge:

ATTO AGGIUNTIVO STIPULATO TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA SOCIETA' PER AZIONI « R. A. I.-RADIO TELEVISIONE ITALIANA » PER LA ESTENSIONE AL TERRITORIO DI TRIESTE DELLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DÉCRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180, CONCERNENTE LA CONCESSIONE IN ESCLUSIVA ALLA R. A. I. DEI SERVIZI CIRCOLARI DI RADIOAUDIZIONE E DI TELEVISIONE

Fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, da una parte, e la R. A. I. - Radiotelevisione Italiana - Società per azioni, dall'altra;

premesso che, con Convenzione approvata col decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono stati concessi alla R. A. I. i servizi di radioaudizione e di televisione circolari in esclusiva, quello di telediffusione su filo e quello, senza esclusiva, di radiofotografia circolare su tutto il territorio nazionale;

premesso che nella detta convenzione è prevista la estensione della concessione stessa a territori posteriormente affidati all'Amministrazione italiana, quale è il caso del Territorio di Trieste;

considerata la particolare situazione del Territorio di Trieste e riconosciuta l'opportunità di regolare con un Atto aggiuntivo il servizio delle radioaudizioni nel Territorio predetto, anche in relazione alla soppressione dell'Ente Radio Trieste;

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1.

È estesa al Territorio di Trieste, a datare dal 1° luglio 1955, la Convenzione per la concessione da parte dello Stato alla R. A. I. dei servizi di radioaudizione, televisione, telediffusione e radiofotografia circolare stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R. A. I., in data 26 gennaio 1952, salvo quanto stabilito negli articoli seguenti.

ART. 2.

La R. A. I. s'impegna a mantenere o porre in esercizio gli impianti di radiodiffusione previsti nel piano tecnico di cui all'allegato A, entro i termini ivi stabiliti, salvo impedimenti dovuti a causa di forza maggiore immediatamente denunciati al Commissariato generale.

La R. A. I. s'impegna altresì a provvedere a quegli ulteriori impianti che, d'intesa fra la Presidenza del Consiglio e il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e sentito il Commissariato generale, saranno ritenuti necessari, dopo l'attuazione del piano tecnico di cui al precedente capoverso, al fine di assicurare un servizio soddisfacente a tutto il Territorio, ovvero per rispondere a particolari esigenze non previste dalla Convenzione generale. In questo ultimo caso gli oneri relativi non dovranno far carico alla R. A. I. e pertanto particolari accordi saranno presi fra le parti contraenti per la regolamentazione degli oneri stessi.

ART. 3.

La R. A. I. inserirà nei suoi programmi trasmessi dalle stazioni radiofoniche triestine notiziari giornalistici regionali e programmi di carattere locale in lingua italiana per la durata complessiva di tre ore giornaliere.

La R. A. I. inoltre provvederà ad effettuare la trasmissione di notiziari e programmi in lingua slovena per mezzo dell'apposita stazione triestina di cui all'allegato A.

ART. 4.

Per quanto riguarda le trasmissioni locali di cui al precedente articolo, la R. A. I. predispone ogni trimestre il piano di massima dei programmi da svolgersi entro il trimestre successivo ed i relativi orari.

Il piano di massima sarà approvato dal Commissario generale su parere della Commissione consultiva e di vigilanza di cui al successivo articolo 6.

ART. 5.

Per gravi motivi di ordine pubblico il Commissario generale può modificare il piano di massima dei programmi locali e dei relativi orari di cui all'articolo 4.

Per ragioni militari o per gravi motivi di ordine pubblico o per grave necessità pubblica, spettano al Commissario generale i poteri attribuiti agli organi dello Stato in conformità dell'articolo 20, comma secondo, della citata Convenzione fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R. A. I.

ART. 6.

È istituita, presso il Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, una Commissione consultiva e di vigilanza per le radiodiffusioni, nominata con decreto del Commissario generale d'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con il compito della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari del Territorio, con facoltà di proporre al Commissariato generale le modifiche ed i miglioramenti da apporarsi, e di sorvegliare sulla esecuzione del piano trimestrale dei programmi.

ART. 7.

La Commissione è costituita da:

- 1º) un funzionario designato dalla Presidenza del Consiglio, presidente;
- 2º) un funzionario tecnico designato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 3º) un esponente della cultura e dell'arte designato dal Commissario generale del Governo;
- 4º) due utenti, designati uno dal sindaco di Trieste ed uno dal presidente della provincia.

Segretario della Commissione, senza diritto di voto, sarà un funzionario del Servizio stampa e informazioni del Commissariato generale.

I membri della Commissione durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il personale dipendente dall'E. R. T. alla data del 31 marzo 1955, passa alle dipendenze della R. A. I.

La R. A. I. s'impegna inoltre di:

a) usufruire — in relazione alle esigenze di carattere tecnico ed artistico di Radio Trieste — per i propri programmi dei complessi e dei collaboratori che hanno prestato con continuità la loro opera presso l'E. R. T. nel decorso anno 1954;

b) rilevare i beni patrimoniali dell'E. R. T., quali figurano nell'inventario dell'Ente stesso al prezzo da concordarsi tra le parti e da corrispondersi entro trenta giorni dal rilievo.

In caso di disaccordo il prezzo sarà fissato con le modalità previste dal successivo articolo 10.

ART. 9.

A titolo di rimborso forfettario dell'onere che comporterà la realizzazione delle trasmissioni di cui all'articolo 3, la Presidenza del Consiglio dei Ministri verserà alla R. A. I. la somma annua di lire 110 milioni, che sarà corrisposta a rate semestrali posticipate su dichiarazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni attestante che le trasmissioni previste dalla presente Convenzione sono state regolarmente effettuate. L'ammontare del rimborso potrà essere soggetto a revisione triennale, su richiesta di ciascuna parte contraente, ove si verifichino sensibili variazioni dell'onere di cui al presente articolo.

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

ART. 10.

Tutte le controversie attinenti alla presente Convenzione saranno rimesse alla decisione di un Collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno nominato dal Commissario generale del Governo, uno dalla Società concessionaria, ed il terzo, che funzionerà da presidente, d'intesa fra i due così nominati e, in caso di disaccordo, dal presidente della Corte di appello di Trieste. Esso giudicherà secondo le norme di diritto.

ART. 11.

Alla cessazione del Commissariato generale del Governo per il Territorio di Trieste, o nel caso di sua trasformazione, ulteriori accordi verranno stipulati fra le parti contraenti per regolare le materie trattate dalla presente Convenzione. Questa, nel frattempo, continuerà ad avere vigore, in quanto applicabile.

ART. 12.

La presente Convenzione che, salvo l'applicazione del precedente articolo 11, avrà la stessa durata della citata Convenzione 26 gennaio 1952, sarà registrata a tassa fissa perché fatta nell'interesse dello Stato.

Essa sarà approvata con legge, e la sua validità è subordinata a tale approvazione.

Roma, 30 giugno 1955.

*Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri*

f.to BERNABEI

*Per il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni*

f.to ANTINORI

*Per la R. A. I.
Radiotelevisione italiana*

f.to CARRELLI

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo all'Allegato A:

 LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

ALLEGATO A.

 ELENCO DEGLI IMPIANTI RADIOFONICI GIÀ IN ESERCIZIO
 CHE LA R.A.I. SI IMPEGNA DI MANTENERE IN PIENA EFFICIENZA

Nominativo —	Potenza massima del trasmettitore in chilovatt —	Osservazioni —
STAZIONI A ONDA MEDIA.		
Trieste 1	25	—
Trieste 2	1	Da sostituire come da piano tecnico
Trieste A (slovena)	2	Idem.
STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA.		
Trieste III	0,25	Da sostituire come da piano tecnico

PIANO TECNICO RELATIVO AGLI IMPIANTI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE

Nominativo —	Potenza massima del trasmettitore in chilovatt —	Osservazioni —
NUOVE STAZIONI A ONDE MEDIE.		
Trieste 2	2	In sostituzione dell'1 chilovatt attuale
Trieste A	10	In sostituzione del 2 chilovatt attuale
NUOVE STAZIONI A MODULAZIONE DI FREQUENZA		
Trieste I	1	—
Trieste II	1	—
Trieste III	1	In sostituzione del 0,25 chilovatt attuale.

Roma, 30 giugno 1955.

Per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri

f.to BERNABEI

Per il Ministero delle poste
e delle telecomunicazioni

f.to ANTINORI

Per la R. A. I.
Radiotelevisione Italiana

f.to CARRELLI

Lo pongo ai voti.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a
scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a
scrutinio segreto del disegno di legge esami-
nato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione
segreta del disegno di legge:

« Approvazione ed esecuzione dell'atto
aggiuntivo stipulato tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, il Ministero delle poste
e delle telecomunicazione e la società per
azioni « R. A. I. — Radiotelevisione Italiana »
per la estensione al Territorio di Trieste della
Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con

LEGISLATURA II — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 NOVEMBRE 1955

decreto del Presidente della Repubblica, 26 gennaio 1952, n. 180, concernente la concessione in esclusiva alla R. A. I. dei servizi circolari di radioaudizione e di televisione». (1851).

Presenti	27
Votanti	19
Astenuti	8
Maggioranza	11
Voti favorevoli	17
Voti contrari	2

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Bensi, Bima, Bogoni, Cacciatore, Cervone, Colasanto, De Biagi, Ducci, Farinet, Ferrari Riccardo, Ferrario Celestino, Janelli, Jer-

volino Angelo Raffaele, Lombari Pietro, Menotti, Murdaca, Pintus, Sensi, Troisi.

Si sono astenuti:

Jacoponi, Gorreri, Graziadei, Maniera, Roasio, Rubeo, Sala e Semerato Santo.

È in congedo:

Spadola, Sparapani, e Viale.

La seduta termina alle 10,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI